



COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO IV PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Servizio Attività Produttive
Ufficio Commercio Stabile
Via Fiume, 207 - 19122 La Spezia
(Tel. 0187 745634 - 745628 – Fax 745643)

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n°29 del 10/07/2002 che all'art.16 prevede che i Comuni possano disporre l'elenco delle Botteghe Storiche esistenti sul territorio;

CONSIDERATO che la Regione Liguria determina i criteri per il censimento delle Botteghe Storiche di seguito riportati :

- A) Svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 50 anni a prescindere dagli eventuali mutamenti di gestione o proprietà ;
 - B) Presenza di arredi, attrezzature, documenti, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;
- I) Il requisito della lettera B) sussiste quando è riscontrato almeno uno degli elementi ivi indicati;
- II) I Comuni dispongono la cancellazione dall'elenco delle Botteghe Storiche degli esercizi commerciali rispetto ai quali venga accertata la perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere A) e B);
- III) Gli arredi, le attrezzature, i documenti per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l'esercizio commerciale come Bottega Storica devono:
- a) Avere un'età di almeno 50 anni;
 - b) Avere un collegamento funzionale e strutturale con l'attività commerciale esercitata nel locale considerato;
 - c) Offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità alla persona comune, non munita, cioè, di particolari conoscenze tecniche e culturali, di questo collegamento e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quell'attività;
- IV) Non possono fregiarsi della qualifica di Bottega Storica gli esercizi commerciali che:
- a) Non siano iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art.16 della L.R. 10 luglio 2002 n.29;
 - b) Siano stati cancellati dall'elenco sopraindicato;
 - c) Siano ubicati sul territorio di un Comune che non abbia proceduto al censimento di cui al sopraccitato comma 1 dell'art.16;
- V) Nei casi indicati alla lettera a) b) c) del punto IV, i Comuni, competenti per territorio, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4 dell'art.16 L.R. 10 luglio 2002 n.29.;

CONSIDERATO che il Comune della Spezia ha istituito un apposito Albo delle Botteghe Storiche, con il riconoscimento di n.17 attività commerciali, al fine di promuovere e valorizzare realtà che costituiscono, dato il loro radicamento nel tessuto urbano e nel vissuto quotidiano dei cittadini, un importante elemento di memoria storica ed una preziosa testimonianza di cultura e tradizione, tali da divenire parte integrante del patrimonio culturale della città stessa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale Atto n.21 del 02/02/2009

I N V I T A

I titolari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, che ritengono di avere i requisiti richiesti, indicati nella premessa, ad inoltrare, entro e non oltre il 28/02/2011, istanza contenente tutti gli elementi e/o documenti che si ritengano utili per comprovare la storicità dell'attività, all'Ufficio Protocollo del Comune della Spezia o a mezzo Raccomandata A.R.

La richiesta e la documentazione, presentate dal titolare dell'attività, saranno valutate da tecnici incaricati; in caso positivo, l'esercizio verrà inserito nell'Albo delle Botteghe Storiche del Comune della Spezia e ad esso verrà consegnata l'apposita targa, prevista dalla Regione Liguria.

Il Dirigente